



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione di Carinola

IL GIUDICE

La presente Ordinanza è parte integrante del verbale
d'udienza del 18-1-2012.

Letti gli atti ed i verbali di causa;

considerato che la citazione introduttiva del presente giudizio risulta essere notificata alla parte convenuta dopo l'entrata in vigore della normativa sulla mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 (ossia dopo il 21/3/2011);

rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione prima dell'entrata in vigore della delle suddette norme;

ritenuto necessario verificare se sussiste la condizione di procedibilità nell'ipotesi in cui l'attore abbia consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario entro il 21/3/2011, ma la notifica si sia perfezionata nei confronti di parte convenuta successivamente a tale data;

ritenuto, in materia, di dover aderire al recente orientamento espresso dal tribunale di Palermo, sezione Bagheria, (ordinanza 13/7/2011, est. Ruvolo) con la quale si è posto in evidenza che, seppure, l'articolo 149, comma tre, c.p.c. preveda, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, è anche vero che il principio in questione "comporta soltanto che notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (Corte Cost. n. 477/02; 28/04 e orzo. 97/04). Resta il fatto che agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza";

considerato pertanto come la norma sopra indicata abbia stabilito, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, l'anticipazione del perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario solo quando si tratta di sancire a vantaggio del notificante l'osservanza di un termine pendente (es., prescrizione, decadenza), di tal che per tutti gli altri effetti deve ritenersi che la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto al destinatario;

ritenuto che, poiché l'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede come le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'articolo 5 si applicano ai processi "iniziati" a partire

Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferrì

RGN. 593/2011

dal 21/3/2011 e valutato come la pendenza del giudizio e il suo "inizio" si possono individuare nella notificazione della citazione, ne deriva che, allo stato, sono da ritenersi improcedibili le domande contenute in atti di citazione (relativi a materia soggetta a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21/3/2011;

rilevato inoltre come il convenuto abbia eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto, pertanto, che le parti vanno mandate a mediazione e che la causa debba essere rinviata ad oltre quattro mesi più 15 giorni per il deposito della relativa domanda;

considerato inoltre che la rilevabilità del improcedibilità anche da parte del giudice è obbligatoria e non discrezionale;

letti gli articoli 5 e 6 della D.Lgs. n. 28/2010;

PQM

Assegna il termine di giorni 15 (quindici) per il deposito della domanda di mediazione dalla data di comunicazione dalla data odierna e rinvia la causa per l'eventuale proseguimento all'udienza del 21/8/2012. Autorizza il ritiro delle produzioni di parti.

Carinola, 18/1/2012

IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferrì

Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferrì